



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
LAMPEDUSA**

Piazza Castello n.18, 92010 Lampedusa e Linosa (AG) – centralino / sala operativa 0922970141
Posta elettronica: uclampedusa@mit.gov.it – posta certificata: cp-lampedusa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 22/2016

(ATTIVITA' DI ORMEGGIO E DISCARICA CARBURANTI DEPOSITO COSTIERO "CALA GUITGIA" ISOLA DI LAMPEDUSA)

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lampedusa:

- VISTO:** il D.R.S.n.1589 emanato in data 02.11.2004 in favore della Silvia & Figli Prodotti Petroliferi SRL per l'occupazione di un'area demaniale marittima allo scopo di mantenere, un deposito costiero a terra di carburanti;
- VISTA:** la concessione demaniale marittima n.12/2008 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 141,38 (centoquarantuno/38) allo scopo di mantenere tubazioni per collegare a mare il deposito costiero di carburanti ubicato in località Favalaro nel Comune di Lampedusa e Linosa;
- VISTI:** il verbale in data 24.03.2015 della Commissione locale ex art. 48 Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, con cui, in esito alla disamina della documentazione prodotta ed ai risultati delle prove e dei controlli eseguiti, è stato espresso il N.O. all'esercizio dell'impianto in parola;
- VISTA:** la propria ordinanza numero 10/2007 con la quale si approva il "Regolamento del Circondario Marittimo e del porto di Lampedusa";
- VISTA:** la propria ordinanza numero 09/2016 del 01.04.2016 con la quale, a causa, di un cedimento strutturale di una bitta sita a punta Guitgia, si interdiceva l'attracco delle navi cisterne presso l'approdo in esame;
- VISTA:** la propria ordinanza numero 15/2016 del 01.06.2016 con la quale si rendeva noto l'inizio dei lavori di ripristino della pertinenza portuale;
- VISTO:** il verbale di collaudo del 19.07.2016 con il quale l'Ufficio del Genio Civile regionale ha dichiarato la pertinenza di cui sopra ripristinata a seguito dei lavori eseguiti a regola d'arte a spese della stessa ditta Silvia & Figli srl;
- VISTO:** il Reg.(CE) n.417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio;
- VISTA:** la nota prot.n.10545 del 18.07.2016 con la quale il Comune di Lampedusa e Linosa richiede il divieto per le navi cisterna di navigazione entro 2 miglia marine dal limite dell'AMP isole Pelagie, con estensione alle aree destinate alla balneazione in località Guitgia;
- RITENUTO:** necessario disciplinare le operazioni di discarica carburanti presso il deposito costiero sito a Cala Guitgia;
- CONSIDERATA:** la necessità di dover salvaguardare la pubblica e privata incolumità e garantire la sicurezza della navigazione nell'ambito del Circondario Marittimo e del Porto di Lampedusa;
- VISTI:** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento;

ORDINA

Art. 1

(Domanda di accosto)

Gli armatori o gli agenti marittimi raccomandatari di navi cisterna devono presentare, con almeno 24 ore di anticipo sulla carta del presunto arrivo della nave, la domanda di accosto dalla quale risultino:

- a) giorno ed ora di previsto arrivo e provenienza;
- b) tipo, bandiera, nome e stazza lorda e netta della nave, immersione massima al momento dell'approdo;

c) qualità e quantità del carico esistente a bordo e di quello da scaricare.

Articolo 2

(Manovre di arrivo, partenza e di movimento del porto)

1. Tipo di ormeggio:

Le navi che devono effettuare la discarica di carburante presso il deposito costiero di Cala Guitgia dovranno eseguire l'ormeggio all'andana tenendosi sull'ancora e ormeggiando sulle bitte preposte per l'approdo, rivolgendo la poppa in direzione del deposito costiero ad una distanza ritenuta idonea alle operazioni di discarica, anche in funzione del pescaggio della nave in relazione alla profondità.

2. Condizioni meteo:

L'ormeggio è consentito solo in occasione di condizioni meteomarine assicurate (vento intensità massima pari a 10 nodi e raffiche fino ad un massimo di 15 nodi da settori settentrionali ed in assenza di risacca). In caso di venti da settori meridionali (2° e 3° quadrante) non sarà consentito l'ormeggio.

In caso di superamento del parametro predetto, la nave, deve repentinamente lasciare l'ormeggio e dirigersi fuori dal porto, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Durante le fasi di ormeggio/disormeggio e di stazionamento dovrà essere garantito il funzionamento della stazione meteorologica e il sistema video vigilanza.

Resta comunque fermo il potere dell'Autorità Marittima, nell'ipotesi predetta e/o in qualsiasi altro caso dalla stessa ritenuto insindacabile, di disporre l'allontanamento della nave.

3. Periodo estivo:

Nel corso della stagione estiva (01 giugno – 30 settembre) in concomitanza della stagione balneare ed in virtù della vicinanza dell'area di ormeggio alla spiaggia della Guitgia, onde consentire la sicurezza dei bagnanti, le operazioni di ormeggio/disormeggio potranno essere eseguite nelle sole ore diurne comprese tra:

- le ore 19.00 ed il crepuscolo nautico serale;
- il crepuscolo nautico mattutino e le ore 09.00.

4. Tipo di navi cui è consentito l'ormeggio:

In considerazione delle peculiarità della manovra (mancanza piloti/pratico locale e di rimorchiatori) e criticità del posto d'ormeggio (ormeggio all'andana in presenza di scogli e basso fondale nelle adiacenze), al fine di salvaguardare la vita umana in mare e di scongiurare qualsiasi inquinamento, le navi cisterna che richiederanno l'approdo dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- doppio scafo;
- essere dotate di bow thruster (elica di manovra di prua).

Resta comunque fermo il potere, a giudizio insindacabile, dell'Autorità Marittima di disporre il diniego d'ingresso alla nave non ritenuta idonea a garantire i profili di sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino.

Articolo 3

(Dichiarazione del Comandante all'arrivo della nave)

Le operazioni di carico e scarico non possono avere inizio prima che il comando della nave abbia presentato all'Autorità Marittima una dichiarazione per iscritto, attestante che:

- a) le pompe, le valvole e le tubazioni di bordo sono pronte all'uso;
- b) le sistemazioni di sicurezza ed antincendio della nave, come i servizi relativi, sono in efficienza ed in condizioni di entrare prontamente in funzione;
- c) sono state poste in opera apposite reti parascintille al fumaio ed altri eventuali scarichi dei prodotti della combustione.

Articolo 4

(Dichiarazione del ricevitore del carico)

I ricevitori dei prodotti petroliferi devono presentare all'Autorità Marittima, almeno 2 ore prima dell'ormeggio della nave, una dichiarazione attestante che gli impianti e le installazioni a terra sono in perfetto stato di pulizia ed efficienza e che non esiste alcun impedimento all'esecuzione delle relative operazioni commerciali, di cui deve essere precisata l'ora d'inizio.

Articolo 5

(Precauzioni da adottare all'ormeggio)

1. L'ormeggio della nave cisterna deve essere effettuato in modo tale da consentire una rapida manovra di disormeggio. Per tutto il tempo di permanenza all'ormeggio, la nave deve assicurare ascolto radio continuo, con obbligo di informare immediatamente la Sala Operativa di qualsiasi avaria, malfunzionamento e/o evento che possa arrecare pregiudizio alla sicurezza della nave, della navigazione, alla salvaguardia della vita umana in mare e/o possa costituire pericolo per l'ambiente marino.

2. Le navi cisterna ormeggiate dovranno tenere appennellato fuori bordo sia a prora che a poppa un idoneo cavo di rimorchio di acciaio fissato alle bitte di bordo. Ciascun cavo dovrà terminare, all'estremità fuori bordo, con gassa di rimorchio munita di sagola per facilitare la presa del cavo stesso.

3. Le manovre di tonneggio, ormeggio, disormeggio o di spostamento in porto possono essere eseguite con cavi in acciaio o di fibra vegetale o sintetica. L'impiego di cavi d'acciaio è consentito a condizione che: siano avvolti su verricelli; passino per passacavi orientabili; siano muniti, nell'ormeggio a terra, di gancio a scocco. I cavi di acciaio diversi da quelli sopra indicati, sono ammessi solo se il loro impiego sia limitato alla zona del castello di prua e del cassero di poppa.

4. Durante la permanenza in porto/rada deve essere assicurata la continua presenza a bordo del comandante della nave o, in assenza di questi del 1° Ufficiale di coperta, nonché del personale necessario e sufficiente a consentire il rapido

disormeggio della nave. Inoltre, tutti i servizi di bordo devono essere mantenuti in piena efficienza, assicurando, in particolare, la possibilità di salpare immediatamente le ancore, nonché di mettere in moto per manovrare prontamente.

5. Per le stesse ragioni non potranno essere compiuti a bordo lavori che immobilizzino la nave, senza l'autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Articolo 6 (Segnali)

Le navi cisterna al posto di ormeggio devono:

- a) di giorno: tenere a riva la bandiera rossa "B" del codice internazionale dei segnali;
- b) di notte: alzare un fanale a luce rossa in posizione ben visibile.

Articolo 7 (Dotazioni nella prossimità dell'area di scarica)

La zona dove si effettuano operazioni di carico e scarico delle navi cisterna, devono essere presenti efficienti ed idonee attrezzature per dette operazioni, nonché di impianti di sicurezza di adeguata efficienza e potenzialità per il pronto intervento in caso di emergenza.

1.Dotazioni antincendio:

In ricevitore del carico è obbligato, sin dall'avvenuto ormeggio delle motocisterne e per tutta la durata della scarica dei prodotti a:

- Garantire un presidio antincendio costituito da n.1 (uno) estintore a polvere carrellato da 50 (cinquanta) kg;
- Garantire la presenza di una squadra di Vigili del Fuoco costituita da almeno 2 (due) VVF o di almeno 2 (due) guardia ai fuochi unità di personale con qualifica di addetto antincendio con frequenza ad almeno un corso di alto rischio ai sensi del D.M.10.03.1998 dotati di autobotte con n.2 monitori a schiuma a lunga gittata e n.2 lance schiumogene.

Il comando di bordo durante tutto il periodo della scarica dovrà:

- mantenere l'impianto antincendio di bordo pronto all'impiego con l'uso di liquidi estinguenti idonei per i prodotti petroliferi;
- approntare una squadra antincendio a bordo costituita da almeno due membri dell'equipaggio che dovranno permanere sul ponte di coperta pronti ad intervenire, muniti di apparecchi di respirazione e dei mezzi di protezione individuale previsti.

2.Dotazioni antinquinamento:

Il ricevitore deve mettere a disposizione delle navi cisterna, che operano agli approdi in concessione, sbarramenti galleggianti o simili in numero adeguato alle necessità, in modo che si possa, mediante il loro impiego, contenere eventuali sversamenti dei liquidi inquinanti in mare. In particolare, dovranno essere disponibili i sottoelencati apprestamenti:

- 100 mt lineari di panne galleggianti idonee all'impiego, considerate le peggiori condizioni meteomarine ipotizzabili nel bacino portuale, posizionate alla radice del punto di collegamento delle manichette. Ulteriori 50 metri di panne assorbenti (salsicciotti) dovranno essere disponibili nelle immediate adiacenze per l'impiego in caso di emergenza;
- Uno skimmer galleggiante completo di centralina idraulica antideflagrante, per il recupero meccanico dei prodotti petroliferi, di tipo adeguato alla particolare situazione dell'approdo e alla tipologia di prodotti movimentati dal deposito costiero, abbinato ad un contenitore di 5 mc per la raccolta dei residui recuperati;
- N.4 ancorotti con 10 mt cadauno di catena e 20 mt di cima per l'eventuale ormeggio delle panne;
- Un adeguato quantitativo di prodotto disperdente di qualità rispondente ai prodotti approvati dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;
- Un adeguato numero di fogli assorbenti per il recupero di eventuali colaggi di idrocarburi sulla scogliera.

Il tipo e la sistemazione di tali sbarramenti (panne galleggianti, pneumatiche o simili) devono essere approvati secondo le norme vigenti. Il Comandante della nave, dal canto suo, non deve consentire le operazioni di carico o scarica se non siano stati sistemati i predetti sbarramenti.

L'impiego di uno o più natanti idonei a raccogliere dalla superficie del mare residui oleosi ed ogni altro rifiuto liquido o solido galleggiante, deve essere autorizzato dall'Autorità Marittima, la quale ne avrà, preventivamente, approvato il tipo.

Se, per qualsiasi motivo, dovesse verificarsi uno sversamento in mare o sulla banchina di liquidi pericolosi, i Comandi di bordo ed il ricevitore hanno l'obbligo di sospendere immediatamente le operazioni di carico o scarico, informando tempestivamente l'Autorità Marittima dell'accaduto e delle azioni intraprese.

Il caricatore o il ricevitore è tenuto a provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla pulizia delle acque inquinate o delle banchine inquinate, salva l'eventuale azione di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'inquinamento.

Articolo 8 (Prescrizioni in particolari condizioni meteorologiche)

Al fine di evitare possibili scariche elettriche, l'attacco delle manichette o dei bracci di carico dovrà essere effettuato solamente dopo che la nave cisterna sia stata "messa a terra" a mezzo di un conduttore idoneo.

Qualora per particolari condizioni atmosferiche con assoluta calma di vento si profili la possibilità di una persistenza sul ponte di vapori o di gas infiammabili in gravi concentrazioni, è fatto obbligo di sospendere le operazioni di carico, scarica, zavorramento, de-gassificazione (ove consentite) e di pulizia delle tanche.

In caso di grave pericolo per la sicurezza della nave, dell'approdo o del porto, l'Autorità marittima può ordinare la sospensione delle operazioni di carico e scarico, degassificazione o zavorramento oppure l'allontanamento delle navi cisterna dal posto di ormeggio e dal porto.

Articolo 9

(Svolgimento delle operazioni di carico e scarico e relative misure di sicurezza)

1. Prima di iniziare le operazioni di carico e scarico e durante le stesse, il comando di bordo dovrà accertarsi sotto la propria responsabilità che:

- a) il fumaiolo sia pulito, munito di rete parascintille e che analoga rete si applica a qualsiasi altro scarico dei prodotti della combustione;
- c) gli ombrinali di coperta siano tappati per evitare eventuali colaggi a mare del liquido, dovuto a spandimento, rottura delle manichette, ecc., e siano sistemati sotto le connessioni delle manichette recipienti adatti a raccogliere eventuali perdite di liquido;
- d) le tanche siano ermeticamente chiuse, tranne le valvole di sicurezza; i tubi di sfogo delle tanche siano in perfetta efficienza, con particolare riguardo all'integrità delle reti applicate alle estremità dei medesimi siano collocati in vicinanza delle tanche e degli attacchi delle manichette, idonei mezzi antincendio (manichette pronte all'uso connesse agli idranti di bordo, estintori a schiuma, sabbia, tele bagnate, tappeti di amianto ecc);
- e) l'impianto elettrico di bordo sia in ottime condizioni di isolamento e non siano inserite linee elettriche volanti di qualsiasi genere; nel locale pompe non siano tenuti sotto corrente ventilatori od altri apparecchi elettrici capaci di produrre scintille e nei locali predetti non si trovino materiali combustibili, come: stoppa unta, tele cerate, ecc;
- f) non siano tenuti fuochi accesi, eccettuati quelli delle caldaie di funzionamento delle pompe e quelli delle cucine sistemati in appositi locali;
- g) siano chiusi i portelli di qualsiasi locale ubicati in vicinanza degli sfiatatoi dei gas delle tanche, con particolare riguardo alle porte degli alloggi equipaggio, e sia disposta, in tutti i locali in cui possano accumularsi gas infiammabili, una ventilazione continua rimando però esclusa l'introduzione entro tali locali di ventilatori muniti di motore di qualunque tipo;
- h) durante le operazioni di carico e scarico sia permanentemente di guardia, in coperta, un ufficiale responsabile dei servizi antincendio e di sicurezza, coadiuvato da un membro dell'equipaggio di provata capacità che sorvegli, in modo particolare, il buon funzionamento dei mezzi di carico;
- i) la nave sia munita di idonea scala di accesso a bordo ben illuminata nelle ore notturne;
- l) nessun natante con caldaie accese, non munito di reti parascintille al fumaiolo, o col motore in moto non convenzionalmente protetto, sia affiancato o si avvicini alla nave;
- m) sotto i "MANIFOLDS" delle navi sia disposto in coperta un paiolato in legno di sufficiente estensione;
- n) durante le operazioni di bunkeraggio una o più persone competenti del servizio devono rimanere costantemente nelle vicinanze delle cisterne interessate al bunker per controllare la qualità del prodotto ricevuto, usando, dove esiste, l'apposito apparecchio per il controllo del livello del prodotto nelle cisterne;
- o) assicurarsi che le valvole delle prese a mare rimangano chiuse e sigillate per tutta la durata delle operazioni di carico e/o scarico;
- p) l'apertura delle valvole di presa a mare per lo zavorramento potranno essere aperte dopo la messa in moto delle relative pompe;
- q) assicurarsi che le valvole dei manifold non connesse ai bracci di carico e di scarico siano chiuse e opportunamente flangiate, così dove siano flangiate le connessioni di bunker, non in uso;
- r) i portellini delle cisterne di carico e bunker devono essere mantenuti chiusi;
- s) gli sfoghi d'aria all'atmosfera delle cisterne sotto carico o scarico devono essere mantenuti aperti;
- t) il personale di bordo e di terra deve essere avvisato che le operazioni di carico, scarico o zavorra stanno per avere inizio;
- u) siano preventivamente tolte le cappe di tela dalle lampade;
- v) le linee aeree principali di trasmissione RT siano scollegate;
- z) durante la sosta in porto è proibito usare i soffiatori di fuliggine dei fumaioli e dei tubi di scarico in genere.

2. Il comando di bordo sarà responsabile dell'osservanza sulla nave del divieto di:

- a) fumare se non negli appositi locali, nei quali potranno esser usati soltanto fiammiferi amorfi o di sicurezza, da non asportarsi dai locali medesimi;
- b) usare fiamme libere, depositare o lasciar cadere sostanze incandescenti o suscettibili di accensione;
- c) usare lampade che non siano a tenuta stagna e, se elettriche che non siano del tipo portatile con alimentazione ad accumulatore.

Il comando della nave dovrà provvedere alla sistemazione, sia sulla scala di accesso a bordo che in coperta, in posizione ben visibile, di cartelli indicanti i divieti di cui sopra che devono essere osservati rigorosamente anche in vicinanza di navi cisterna e negli specchi acquei dove eventualmente galleggiassero materie infiammabili.

Articolo 10

(Illuminazione dell'area di ormeggio e di scarica)

Durante le operazioni di carico e scarico in ore notturne, l'illuminazione del punto d'ormeggio di poppa e nella zona di scarica, deve essere assicurata in modo adeguato a cura e spese della società petrolifera interessata.

Il tipo di illuminazione, la posizione e l'intensità delle sorgenti luminose devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti.

Articolo 11

(Divieti)

Nella zona di ormeggio delle unità cisterna sito a Cala Guitgia, è individuata una zona di rispetto con raggio di 100 metri in cui sono vietate le seguenti attività:

- la navigazione - ivi compresi l'ancoraggio e la sosta - ad eccezione dei mezzi militari delle Capitanerie di Porto, delle forze di polizia e di quelli dedicati alle operazioni di ormeggio/disormeggio e carica/scarica al campo boe (piloti, ormeggiatori, rimorchiatori, imbarcazione d'appoggio, guardia fuochi), nonché di quelli espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima;
- la pesca;
- attività subacquee;
- qualunque altra attività non espressamente autorizzata dall'Autorità Marittima.

Art. 12

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni previste nella presente Ordinanza devono essere effettuate via VHF CH 12/16.

Art. 13
(Prevenzione antincendio)

1. Sulle navi ormeggiate è vietato:

- a) fumare e usare apparecchi che producano scintille o fiamma libera, tenere accesi fuochi di qualunque genere, fatta eccezione per quelli delle caldaie e per il funzionamento dei servizi di bordo;
- b) usare congegni, utensili e chiavi che non siano di materiali antiscintille;
- c) usare fornelli elettrici, linee elettriche volanti, ventilatori ed altri apparecchi capaci di produrre scintille;
- d) usare lampade elettriche portatili, telefoni e VHF di tipo non approvato;
- e) spostare in coperta attrezzi metallici, eseguire manovre con verricelli, e movimentare materiali;
- f) compiere operazioni di scaricazione durante i temporali con scariche elettriche;
- g) azionare le pompe a vuoto;
- h) introdurre materiali e merci infiammabili;
- i) portare armi, munizioni, razzi, fuochi artificiali e qualunque tipo di esplosivo;
- j) eseguire lavori con l'uso di saldatrici o di fiamma ossidrica e con altri mezzi che possano produrre scintille;
- k) utilizzare radar con lunghezza d'onda di 10 cm; quelli con lunghezza d'onda di 3 cm possono essere utilizzati solo per distanze superiori a 10 metri, conformemente a quanto previsto nel citato Decreto ministeriale del 2 agosto 2007 e nelle linee guida ISGOTT dallo stesso richiamate;

Art. 14
(Autorizzazioni alle persone che si recano a bordo)

1. L'accesso sulle navi cisterna è disciplinato come segue:

- a) a bordo delle navi cisterna possono salire soltanto le persone dell'equipaggio e quelle in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dall'Autorità Marittima; sono autorizzate altresì a salire a bordo le unità guardia ai fuochi;
- b) il rilascio dell'autorizzazione all'accesso a bordo del personale delle pubbliche amministrazioni per l'esercizio di specifiche funzioni è regolato dall'Autorità Marittima di intesa con le amministrazioni stesse;
- c) i rappresentanti di rifornitori, provveditori o riparatori navali dovranno allegare alla domanda di accesso a bordo anche una richiesta specifica scritta dall'armatore o dal suo agente marittimo;
- d) il comando di bordo deve far sì che le persone autorizzate all'accesso si attengano alle prescrizioni antincendio ed antinfortunistiche vigenti a bordo;
- e) dovranno essere utilizzati esclusivamente mezzi riconosciuti idonei al trasporto passeggeri;
- f) Sono autorizzati a recarsi a bordo personale militare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa, durante tutta la permanenza della nave al fine di assistere allo svolgimento delle operazioni.

2. Al termine della discarica e delle operazioni a ciò connesse, e prima delle operazioni di disormeggio, tutte le persone estranee all'equipaggio devono lasciare la nave.

Articolo 15
(Divieto di lavori all'apparato motore)

- 1. A bordo delle navi ormeggiate è vietato eseguire lavori che limitino o pregiudichino l'utilizzo o l'efficienza dell'apparato motore, degli organi di governo e delle attrezzature per il disormeggio.
- 2. Eventuali altri lavori non procrastinabili potranno essere eccezionalmente autorizzati a giudizio dell'Autorità Marittima.

Art. 16
(Disposizioni finali e sanzioni)

1. I contravventori alla presente Ordinanza verranno sanzionati:

- a) ai sensi dell' art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n.171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n.172" se sono alla condotta di unità da diporto;
- b) ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e delle sanzioni accessorie di cui agli Artt. 1175 e 1214 del medesimo Codice se iscritti nelle matricole della Gente di Mare;
- c) negli altri casi, ai sensi dell'art. 1175 del Codice della Navigazione e dell'art. 1231 del medesimo Codice autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

2. La propria ordinanza numero 09/2016 del 01.04.2016 è da ritenersi abrogata.

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola/Pages/ordinanze.aspx>, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Lampedusa, 02.08.2016

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Paolo MONACO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82